COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

FEDERICI MARIA, DI VITTORIO e SANTI, MORO GIROLAMO LINO, SABATINI, CARCATERRA, LOMBARDINI, PASTORE, ed ed altri: Disciplina dell'apprendistato. (nn. 150, 303, 592, 1693, 1702, 1706, 1815) 916

PRESIDENTE 916, 921, 922
SULLO. 921
SABATINI 922

SANSONE e COPPA: Disposizione a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo. (2933) 924

PRESIDENTE 924, 927, 928, 929, 930
ZACCAGNINI, *Relatore* 925, 928
CONCETTI 926
SANSONE 927, 928, 929
COPPA EZIO 927
CORNIA 927
BARTOLE 927, 928, 929
REPOSSI 927
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* . . . 927
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 928
CAPUA 928, 929, 930
SABATINI 929

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SULLO: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919. (3201) 922

PRESIDENTE 922, 923
REPOSSI, *Relatore* 922
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 923
SULLO. 923

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. (3154) 923

PRESIDENTE 923, 924
LIZZADRI 924
REPOSSI 924

Votazione segreta:

PRESIDENTE 930

La seduta comincia alle 9,40.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Federici Maria ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150). — Di Vittorio e Santi: Disciplina dell'apprendistato. (303). — Moro Gerolamo Lino ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani. (592). — Sabatini ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'Istruzione professionale e creazione dell'Istituto Nazionale per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (I. N. A. P. L.). (1693). — Carcaterra ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702). — Lombardini ed altri: Sulla formazione professionale. (1706). — Pastore ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento dei giovani lavoratori. (1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge relative alla disciplina dell'apprendistato.

Come la Commissione ricorda, nella precedente seduta era stato dato mandato alla Presidenza di procedere al coordinamento dei 29 articoli del progetto.

Do lettura del testo definitivamente formulato:

ART. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale dell'apprendistato, quale organo consultivo in materia di apprendistato, ai fini della massima occupazione dei giovani lavoratori.

La Commissione centrale, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta:

a) dal Ministro del lavoro o in sua vece dal Sottosegretario, quale presidente;

b) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

c) da 8 membri designati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dalle Organizzazioni degli artigiani e dalle Organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

d) da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

e) da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori;

f) da 3 membri designati da Enti ed Istituti che si occupano di addestramento professionale;

g) da 1 membro designato dal Ministro della pubblica istruzione;

h) da 1 membro designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

i) da 1 membro designato dal Ministro dell'agricoltura;

l) da 1 esperto di medicina del lavoro, da 1 esperto di psicotecnica, da 1 esperto del diritto del lavoro, nominati dal Ministro del lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

ART. 2.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale costituisce in ogni provincia una Commissione provinciale per l'apprendistato, quale organo consultivo degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di apprendistato.

Detta Commissione, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è composta:

dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un funzionario a ciò incaricato, presidente;

da 8 membri designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

da 8 rappresentanti dei Sindacati dei datori di lavoro, delle Organizzazioni artigiane e delle Organizzazioni riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

da 2 esperti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

da 3 rappresentanti degli enti gestori di corsi di addestramento professionale;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia;

da 2 membri designati dalle Organizzazioni dei giovani lavoratori.

La Commissione dura in carica due anni.

ART. 3.

Nel rapporto di apprendistato il datore di lavoro è obbligato ad impartire o fare impartire nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento a questi necessario per consentire la capacità di divenire lavoratore qualificato, anche utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. Correlativamente l'apprendista è obbligato a prestare nell'impresa opera diligente alle

dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro ed a seguire gli insegnamenti impartiti.

In particolare il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di collaborare alla organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico nelle forme e con gli Enti a ciò attrezzati;

b) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche ed a quelli non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il cui tirocinio l'apprendista è stato assunto;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni in serie o a cottimo;

e) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

f) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista sui risultati del tirocinio e dell'apprendistato.

L'apprendista non può essere occupato in lavori di manovalanza.

ART. 4.

Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 e non superiore ai 18 anni, salvo la limitazione di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I contratti collettivi di lavoro o, in difetto, le convenzioni di cui all'articolo 8, possono stabilire, per determinate categorie di attività economica, un'età massima superiore ai 18 anni, in relazione alle esigenze dell'apprendimento dei mestieri pertinenti alle categorie stesse.

ART. 5.

Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.

È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 10.

ART. 6.

L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

ART. 7.

Nelle località ove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da un esame psico-fisiologico, disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.

Il risultato dell'esame è comunicato all'aspirante apprendista interessato. Esso non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista.

L'accertamento di cui al presente articolo e le certificazioni relative sono gratuiti.

ART. 8.

L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita, per categorie professionali, dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio. Comunque, la durata dell'apprendistato non potrà superare i quattro anni.

I contratti collettivi possono, tuttavia, prevedere una riduzione, gradualmente adeguata, della durata massima dell'apprendistato per coloro che abbiano la licenza di scuola tecnica ad indirizzo corrispondente alla attività esplicata come apprendista, per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente a detta attività, e per coloro che abbiano frequentato corsi di primo addestramento promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi di legge.

La riduzione della durata massima dell'apprendistato, ai sensi del precedente comma, può essere disposta, ove non sia prevista dai contratti collettivi, dal competente Ispettorato del lavoro.

Per le aziende artigiane, in difetto dei contratti collettivi di lavoro, questi potranno essere sostituiti da convenzioni temporanee che saranno determinate, per provincie e per categorie, dalle Commissioni provinciali dell'apprendistato e saranno approvate con apposito decreto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

ART. 9.

I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché riferentisi alle stesse mansioni.

ART. 10.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

ART. 11.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e compiute nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro, dalle convenzioni o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro tra le ore 22 e le 5.

ART. 12.

Con i contratti collettivi di lavoro, con le convenzioni di cui all'articolo 8 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sarà stabilita, per le diverse categorie di attività, la durata minima delle ferie annuali retribuite che il datore di lavoro deve dare all'apprendista.

La durata di dette ferie potrà essere determinata in ragione diversa dall'età dell'apprendista.

ART. 13.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentite la Commissione centrale di cui all'articolo 1 e la Commissione provinciale di cui all'articolo 2, può essere stabilito, per rami di attività nell'industria e nel commercio, limitatamente anche a determinate località ed a categorie di aziende, l'obbligo dei datori di lavoro di assumere aliquote di apprendisti, in relazione alle possibilità di provvedere alla formazione professionale dei medesimi e proporzionalmente al numero degli operai occupati nell'azienda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da osservarsi dai datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi loro imposti.

ART. 14.

L'Ispettorato del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali o degli enti predisposti all'organizzazione ed al controllo dell'addestramento professionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2, può vietare l'assunzione e il mantenimento in servizio degli apprendisti quando il datore di lavoro non dia sufficienti garanzie di moralità e di idoneità all'insegnamento o quando il medesimo sia incorso nella inosservanza delle disposizioni della presente legge.

Parimenti l'Ispettorato del lavoro, sentita la Commissione provinciale dell'apprendistato, può stabilire per ogni impresa il numero massimo degli apprendisti che possono essere assunti o mantenuti in servizio in relazione alle possibilità didattiche inerenti alla organizzazione dell'impresa.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro è dato il ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide su parere della Commissione centrale di cui all'articolo 1.

ART. 15.

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'apprendista la retribuzione stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dalle convenzioni. La retribuzione dovrà essere gradualmente crescente anche in rapposto all'anzianità di servizio.

Le imprese artigiane possono tenere apprendisti che prestino gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore ai 6 mesi dalla loro assunzione, quando sia necessaria, per il loro addestramento professionale, una particolare capacità tecnica.

ART. 16.

Sono vietate le retribuzioni a cottimo e, in genere, ad incentivo.

Oltre le retribuzioni contrattuali di cui all'articolo precedente è ammessa la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non devono però, in alcun modo, essere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

ART. 17.

La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.

L'addestramento pratico deve avere il fine di fare acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro a cui deve essere avviato, mediante graduale applicazione ad esso.

L'insegnamento complementare deve avere lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.

Per coloro che non sono in possesso del certificato di compimento della 5ª classe elementare, l'insegnamento complementare deve comprendere l'integrazione necessaria ad acquisire l'istruzione scolastica occorrente al compito stesso.

I programmi di insegnamento, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1, sono stabiliti ed approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, in rapporto alla natura delle attività cui è indirizzato l'apprendistato.

ART. 18.

L'addestramento pratico nelle medie aziende deve svolgersi, per quanto possibile, in locali distinti da quelli destinati alla produzione. Tale separazione è obbligatoria per le grandi aziende.

È considerata grande azienda quella che occupa almeno 1.000 lavoratori.

Per determinati settori, in relazione alle caratteristiche della produzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 1, può autorizzare deroghe. L'autorizzazione può essere rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, quando riguardi singole aziende.

ART. 19.

L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è autorizzato e disciplinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'insegnamento medesimo può essere affidato a enti specializzati riconosciuti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La frequenza dei corsi per l'insegnamento complementare degli apprendisti è gratuita. In essi, gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di preparazione scolastica.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed i Ministeri della pubblica istruzione e dell'industria e commercio possono sovvenzionare o finanziare le iniziative tendenti all'esercizio di tale attività.

Il datore di lavoro deve accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza dei corsi di insegnamento complementare.

L'azienda che dimostri di essere in grado di provvedere direttamente, e che in effetti provveda, ad impartire il prescritto insegnamento complementare ai propri apprendisti, può essere dispensata dall'obbligo di accordare ai medesimi i permessi occorrenti per l'insegnamento complementare stesso.

ART. 20.

La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria.

Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'andamento di tale obbligo.

ART. 21.

L'azienda artigiana che svolge attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti, e che nell'esercizio di tale attività abbia acquistato speciali benemerenze, può essere riconosciuta come bottega-scuola.

Il riconoscimento è concesso con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, su conforme proposta della Commissione di cui all'articolo 1, tenuto conto del parere delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, dell'attrezzatura dell'azienda, delle sue caratteristiche tecniche e ambientali e della esperienza professionale e didattica del suo titolare.

La bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare.

Il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la sua concessione.

ART. 22.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria e commercio possono concedere ai titolari di botteghe-scuola riconosciute, su proposta delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 2, contributi per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli.

ART. 23.

Quando l'insegnamento complementare è graduato in più corsi, ai successivi al primo si accede con esame di promozione dal precedente.

Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono gli esami di idoneità all'esercizio del mestiere oggetto dell'apprendistato.

Agli esami di promozione o di idoneità presiedono apposite commissioni giudicatrici costituite nei modi che saranno determinati dal regolamento.

Gli attestati ed i certificati di idoneità, di profitto e di frequenza costituiscono titolo di preferenza per l'assunzione alle mansioni proprie del mestiere oggetto dell'apprendistato. Essi costituiscono altresì titolo per la iscrizione nelle liste di collocamento.

ART. 24.

Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, la norma dell'articolo 2118 del Codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante l'esame di idoneità e il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore.

ART. 25.

È costituita una gestione speciale in seno al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.

Alla gestione speciale affluiscono:

a) una quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo » nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'articolo 62, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato;

d) i contributi stabiliti a favore del « Fondo » dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi;

e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.

Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede:

1°) al sovvenzionamento e al finanziamento delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti:

2°) alla erogazione, in via straordinaria, di contributi alle botteghe-scuola che mostrino di non avere sufficienti mezzi per provvedere alla formazione professionale di apprendisti;

3°) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti;

4°) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e addestramento professionale.

ART. 26.

Per gli apprendisti, anche quando prestano attività lavorative senza retribuzione, l'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali e sulle altre forme di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è limitata alle seguenti forme assicurative e previdenziali, con le modalità di cui agli articoli successivi;

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro le malattie.

ART. 27.

I contributi dovuti dai datori di lavoro nei confronti degli apprendisti per le forme assicurative e previdenziali di cui al precedente articolo, sono calcolati sulla base di un salario convenzionale di lire 300 giornaliere ragguagliabili a settimana, quattordicina, quindicina o mese secondo il rapporto rispettivamente di 1 a 6, 1 a 12, 1 a 13, 1 a 26.

La misura del salario convenzionale di cui al precedente comma può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il salario convenzionale serve solo a commisurare i contributi, mentre per la misura delle prestazioni devesi tener conto del salario reale.

I contributi dovuti per gli apprendisti per le forme assicurative di cui al presente articolo sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) 3 per cento per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;

b) 2,60 per cento per l'assicurazione contro la tubercolosi;

c) 4 per cento per l'assicurazione contro le malattie.

ART. 28.

I datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti:

a) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista adibito ai lavori vietati dalle lettere *c*) e *d*) e dall'ultimo comma dell'articolo 3;

b) con ammenda da lire 500 a lire 3.000 per ogni apprendista assunto in età inferiore ai 14 anni in contravvenzione al 1° comma dell'articolo 4;

c) con ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni apprendista assunto in contravvenzione dell'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 5;

d) con ammenda da lire 1.000 a lire 5.000 per ogni apprendista non assunto in contravvenzione al decreto ministeriale previsto dall'articolo 13.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio di primo grado, ovvero prima del decreto di condanna, può presentare all'Ispettorato del lavoro domanda di oblazione del massimo dell'ammenda stabilita, prefiggendo il termine per effettuare il pagamento.

ART. 29.

Per la inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 26 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge.

L'articolo che, soprattutto, ha determinato la necessità del coordinamento è il 27, quello cioè che si riferisce ai contributi assicurativi.

Nella precedente seduta fu accolto il criterio dell'emendamento Sullo, di specificare cioè la suddivisione degli oneri per ogni diversa assicurazione. Non ho però ritenuto opportuno, pur conservando la sostanza dell'emendamento, riportare in lire le somme dovute, ma ho preferito indicare le percentuali. Comunque, in totale, si tratta di lire 28,80 al giorno, pari cioè a 720 lire al mese. È una somma minima che corrisponde al prezzo di tre pacchetti di sigarette!

Non si potrà certo lamentare che sia stato fissato un onere rilevante.

SULLO. Io penso che sarebbe stata più comoda una quota fissa, soprattutto perché, una volta determinata per legge la quota fissa, non la si può modificare se non per legge. Adesso, invece, queste quote seguiranno il normale decorso di tutte le aliquote, e, d'altra parte, non si può escludere che si verifichi un aggravio della situazione generale della previdenza che si rifletta sull'apprendistato. Perciò penso che più comodo, più pratico, più facile, dal punto di vista contabile, sarebbe stato mantenere le aliquote fisse, come proposto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza la cifra totale non varia. Sono sempre lire 28,80.

SULLO. Il salario convenzionale può essere modificato con decreto?

PRESIDENTE. Sì.

SULLO. Allora mi dispiace, ma debbo dichiararmi contrario al testo coordinato. Finché si stabilisce il salario convenzionale per legge, io faccio le riserve che ho sollevato prima; ma se si dà la possibilità di mutare, con un semplice decreto, il salario convenzionale, viene a cadere la garanzia che ci si mantenga entro un determinato limite.

PRESIDENTE. Ma se domani si verifica una inflazione che muta i valori, che cosa si può fare?

SULLO. Si torna in Parlamento e si provvede.

PRESIDENTE. La variazione di una aliquota diventa un fatto politico. Il giorno che un governo dovesse far questo e una maggioranza lo appoggiasse, assumerebbe una responsabilità notevole. Non possiamo modificare il sistema dei contributi; e su questo punto do atto all'opposizione di esserci venuta incontro.

SULLO. Ripeto che lo spirito del mio emendamento non è corrispondente al testo coordinato. Questo testo non dà alcuna garanzia che i contributi previdenziali per gli apprendisti rimangano entro un certo limite.

PRESIDENTE. Poiché su questo articolo è sorta opposizione, pongo in votazione il testo coordinato dell'articolo 27 di cui ho dato lettura all'inizio.

(*È approvato*).

Non essendovi altre osservazioni, gli articoli dall'1 al 29 del testo coordinato da me letto si intendono approvati.

(*Così rimane stabilito*).

Avverto ora la Commissione che, in sede di coordinamento, ho rilevato la necessità di aggiungere tre articoli, di carattere formale e di applicazione, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 30.

Col regolamento che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.

(*È approvato*).

ART. 31.

È abrogato il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.

(*È approvato*).

ART. 32.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

A conclusione di questa discussione, considerata la soppressione di tutte le norme che riguardano l'E. N. A. P. L. I., gli onorevoli colleghi Repossi, Storchi, Lizzadri, Morelli, Maglietta e Lombardi Carlo hanno presentato un ordine del giorno che, unito ai tre ieri approvati, completerà il pensiero della Commissione per quanto riguarda il problema dell'apprendistato.

Do lettura dell'ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro) in sede di discussione delle proposte di legge sull'apprendistato;

invita il Governo a prendere in sollecito ed attento esame la situazione dell'I. N. A. P. L. I. e dell'E. N. A. L. C. allo scopo di provvedere alle esigenze del loro finanziamento e perciò della loro maggiore funzionalità anche attraverso unificazione dei due Enti ».

SABATINI. Rientro ora da Strasburgo e non ho potuto partecipare alle ultime discussioni su questa legge. Colgo l'occasione di questo ordine del giorno, per dichiarare che non sono d'accordo, non posso essere d'accordo, sulla formulazione degli articoli 4, 5, 18 e 19.

Con essi lo spirito della proposta di legge da me presentata è stato grandemente svisato.

Dichiaro perciò che voterò contro il testo definitivo di cui l'onorevole Presidente ha dato lettura.

PRESIDENTE. Debbo far notare all'onorevole Sabatini che molti degli emendamenti da lui proposti sono stati totalmente o parzialmente accolti. Comunque, prendo atto della sua dichiarazione che, peraltro, non si riferisce all'ordine del giorno di cui ho dato lettura e che pongo ora in votazione.

(*È approvato*).

Il testo unificato delle proposte di legge relative alla disciplina dell'apprendistato sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge Sullo: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919. (3201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Sullo: Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, 919.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di riferire.

REPOSSI, *Relatore*. La proposta di legge in esame chiede un trattamento migliore per gli italiani infortunati sul lavoro in Germania e per i loro superstiti. Io mi rimetto alla relazione dell'onorevole proponente, di cui condivido il pensiero, essendo i fini della proposta di legge umani e sociali. Qui il caso è particolare: si tratta di lavoratori emigrati con ingaggi abbastanza favorevoli che, per accordo fra Italia e Germania, ponevano i lavoratori italiani sullo stesso piano di garanzia dei lavoratori tedeschi. Poi è avvenuto quel che è avvenuto.

Sono pertanto favorevole.

Quanto alla copertura, per 80-90 milioni, si prevede un anticipo da parte del Ministero del tesoro, di cui potrà essere effettuato il rimborso all'I.N.A.I.L. in occasione della stipulazione di una convenzione fra Italia e Germania. E poiché si tratterà di un accordo internazionale. speriamo che esso risulti a noi favorevole.

Ripeto, è prevalente, negli scopi della proposta di legge, il fattore umano e sociale: si

tratta di lavoratori che si trovano ora in uno stato di assoluta indigenza e, pertanto, ritengo che si faccia opera buona ad approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole in linea generale. Evidentemente ci troviamo di fronte a casi pietosi, protrattisi a causa del ritardo in campo internazionale in materia di convenzioni sociali. Va notato tuttavia che, da parte del nostro Ministero, si è cercato in tutti i modi di risolvere il problema. Credo che in questa settimana si svolgerà il quinto o sesto incontro con la delegazione tedesca per condurre in porto la fissazione dei criteri fondamentali di una nuova convenzione. Va dato atto altresì che, da parte degli istituti previdenziali italiani, si è cercato di sgomberare il terreno da tutti gli ostacoli che si frapponevano ad una soluzione rapida dell'accordo. Comunque, dopo gli incontri di questa settimana a Bonn, è da ritenere che la stipulazione della convenzione avverrà sollecitamente.

Resta il problema della Germania orientale, con la quale sinora non abbiamo potuto impostare trattative. Quindi, quando si fa riferimento a convenzioni od altro, è evidente che l'unico riferimento che possiamo fare è alle trattative in corso soltanto con la Germania occidentale.

Ed ora qualche osservazione di carattere tecnico. Qui stiamo per anticipare ciò che riteniamo praticamente scontato in sede di convenzione con la Germania occidentale. Si tratta di venire incontro a questo gruppo di lavoratori e lavoratrici. Vedo che all'articolo 1 si stabilisce che i fondi saranno erogati «sulla base della retribuzione annua fissa di 135 mila lire». Ritengo che sulla base della convenzione in discussione bisognerebbe tenere distinte le due retribuzioni per gli uomini e per le donne. Diversamente, le operaie dell'agricoltura verrebbero ad ottenere un trattamento superiore a quello previsto dalla legislazione italiana. Infatti, per le donne è previsto questo trattamento in sole 90 mila lire.

Propongo pertanto la seguente modifica alla fine dell'articolo primo: «135 mila per gli uomini e 90 mila per le donne».

SULLO. D'accordo. Modifico in tal senso il testo della mia proposta.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per quanto riguarda l'articolo 2, trattandosi di somme anticipate, quando a suo tempo gli istituti corrispondenti tedeschi verseranno le loro quote, l'istituto nazionale infortuni potrà recuperarle.

SULLO. Questo non è affatto ostacolato dalla formulazione dell'articolo. É ovvio che o incasserà il tesoro o l'I.N.A.I.L.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni dovute a norma della lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 919, relativo alla concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici, sono erogate, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto stesso, sulla base della retribuzione annua fissa di lire 135.000 per gli uomini e lire 90 mila per le donne.

(*È approvato*).

ART. 2.

A parziale modifica di quanto disposto con l'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 919, il rimborso da parte del Ministero del tesoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle spese per le prestazioni dovute in esecuzione del decreto predetto e dell'articolo 1 della presente legge è effettuato entro sei mesi dalla ratifica della Convenzione italo-germanica che regolerà definitivamente i rapporti assicurativi riguardanti i casi di infortunio o malattia professionale in oggetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1955.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara. (3154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Riferirò, brevemente, io stesso.

Premesso che, allo stato attuale, con il moltiplicarsi delle organizzazioni sindacali, riuscirebbe impossibile assicurare ad ognuna una rappresentanza in seno al comitato in questione, e che d'altro canto è necessario procedere ad una revisione dell'attuale composizione del comitato, ritengo sia opportuno approvare il presente provvedimento.

L'attuale struttura dello Stato democratico e la mutata situazione sindacale, dovuta come anzidetto al moltiplicarsi delle organizzazioni di categoria, rendono indispensabile la revisione della composizione del comitato.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge con il quale è anzitutto precisata l'esatta denominazione dei membri di diritto, non più corrispondenti alla mutata organizzazione dello Stato, ed in secondo luogo sono modificate le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, portandole rispettivamente a quattro e cinque.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LIZZADRI. Domando se oltre al presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è proprio necessario che vi sia anche il direttore generale dello stesso istituto.

Accetto, comunque, questa situazione, ma al tempo stesso domando se non sia possibile portare a sei, dato che il personale marinaro è rilevante, la rappresentanza dei lavoratori. Così potremmo elevare a due i rappresentanti della marina da pesca.

REPOSSI. All'osservazione fatta dall'onorevole Lizzadri, circa la presenza del direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, debbo dire che la cassa marinara è una gestione speciale ed il direttore generale dell'Istituto della previdenza sociale ne ha fatto sempre parte.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Alla lettera *f*) dell'articolo 1 l'onorevole Lizzadri propone di elevare da cinque a sei i rappresentanti dei lavoratori, elevando in questo ambito, da uno a due, i rappresentanti del personale marittimo e a terra della marina da pesca.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 1, così emendato, è pertanto il seguente:

ART. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed è composto come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e in caso di assenza o di impedimento da uno dei vicepresidenti;

b) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro;

e) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

f) da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, tre per il personale marittimo e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) e *f*), sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'articolo 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*)..

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Sansone e Coppa: Disposizione a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo. (2933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sansone e Coppa: Disposizione a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

Ricordo alla Commissione che in una precedente seduta era stato dato mandato ad un comitato ristretto di procedere alla formulazione di un nuovo testo. Il relatore onorevole Zaccagnini ha facoltà di riferire in merito ai lavori di questo Comitato.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha redatto un nuovo testo accettato dai proponenti. Un primo articolo nuovo è quello che considera il caso dei sanitari che hanno partecipato al concorso, lo hanno vinto, ma non sono stati nominati per motivi politici.

Poiché la legge del 1944 prevede la ricostituzione della carriera di quelli licenziati, i sanitari che non sono stati mai assunti, non sono stati mai licenziati e quindi non hanno avuto la possibilità di ottenere la riparazione del torto subìto.

L'articolo riguarda anche i veterinari ed è del seguente tenore:

ART. 1.

« La riammissione dei medici e veterinari dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal regio decreto luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente della legge 19 ottobre 1944, n. 301, è ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Tale riassunzione dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente ».

L'ex articolo 1 diviene articolo 2, ed è così modificato:

« I medici e veterinari assunti in servizio in virtù dell'articolo precedente o che si trovino già riassunti per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque perché furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista vanno riconfermati nel posto e nel grado che attualmente detengono a far tempo dal giorno della nomina dei vincitori dei concorsi per i posti della categoria cui appartengono e per un tempo pari a quello intercorso dall'allontanamento dal servizio o dalla decadenza dal concorso, alla riassunzione, salvo che nel frattempo non raggiungano i limiti dei 65 anni di età.

Tali sanitari ove i posti di ruolo fossero già stati messi a concorso, o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in sopranumero.

Ove fosse intercorso provvedimento di licenziamento per far posto ai vincitori dei nuovi concorsi, gli interessati saranno riassunti in servizio su loro domanda ».

Dunque, questi sanitari vengono reintegrati nel posto, hanno diritto di restarvi per un periodo pari a quello dell'allontanamento e vi rimangono in soprannumero.

Un altro articolo riguarda il prolungamento dei termini per i nuovi concorsi. Esso è del seguente tenore:

ART. 3.

« Per i concorsi per medici o veterinari presso gli enti locali, banditi dopo la promulgazione della presente legge e per quelli banditi ma non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i limiti di età per i perseguitati politici dal fascismo sono prolungati di tanti anni quanti furono gli anni decorsi dalla data del bando del concorso al quale il candidato può attestare con dichiarazione dell'amministrazione che bandì il concorso, di non aver potuto partecipare, sino alla data di pubblicazione della legge 19 ottobre 1944 n. 301 ».

L'articolo 3 della proposta di legge attuale diviene articolo 4 e così recita:

« I sanitari, medici o veterinari, che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti a detta Cassa, o vi si iscrivono nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione all'1 gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici è anteriore a tale data, e dall'epoca in cui si verificò l'evento se esso è posteriore a tale data.

Per i servizi ammessi al riscatto e resi prima del provvedimento di licenziamento, esonero, decadenza dal concorso e mancata nomina nel posto, la domanda di riscatto

si considera fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore all'1 gennaio 1938 e dalla data 1 gennaio 1938 se anteriore ad esso.

Qualora la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo alla applicazione del presente articolo.

Le domande di retrodatazione della iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari e quelle dei riscatti debbono essere fatte dagli interessati non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

In altri termini: sappiamo che vi sono dei sanitari che non sono stati nominati nel posto di aiuto o assistente, che avevano facoltà di iscriversi alla Cassa di previdenza, e non hanno potuto usufruire, perché esonerati dal servizio di questa facoltà. Con questa proposta si intende dare loro la possibilità di iscriversi alla Cassa e come data di retrodatazione della loro iscrizione si fa riferimento al 1° gennaio 1938, cioè alla data di entrata in vigore della legge sulla Cassa di previdenza.

Per quelli che sono stati esonerati dopo questa data, il riferimento è fatto alla data di allontanamento dal servizio.

Vi è poi un ultimo articolo, il 5, che riguarda le vedove.

« In caso di morte del medico o veterinario cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035 ha diritto alla pensione qualunque era l'età del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione ».

Dando noi facoltà al sanitario di riscattare, non diamo automaticamente la stessa facoltà alle vedove; e allora s'impone alla nostra considerazione il caso di morte del sanitario. Perciò si stabilisce che la vedova ha diritto alla pensione, qualunque fosse l'anzianità raggiunta dal sanitario defunto

Questa la portata del provvedimento, che è di notevole importanza.

Rimane un punto. Nessuno naturalmente potrà discutere l'opportunità politica e più ancora morale di una proposta di legge di questo genere,. Vi sono uomini che hanno subito una grande ingiustizia. A costoro noi non diamo un risarcimento completo, dato che essi avrebbero potuto fare una brillante carriera ed oggi, a distanza di tanti anni, non vengono ad avere che la possibilità di ricominciare a farsi una carriera. Non veniamo certo a ridare quello che presuntivamente questi medici o questi veterinari avrebbero potuto raggiungere. Il problema grosso quindi sarebbe quello di poter sapere quanti sono questi medici e questi veterinari che potranno usufruire di tali vantaggi. Io ho fatto un'indagine per cercare, diciamo così, di censire questi aventi diritto, ma con esattezza non è possibile saperlo. Quando c'è stato un atto di licenziamento, è possibile evidentemente vedere quanti sono; ma quando non c'è stata la nomina dopo la vincita del concorso, il controllo si rende assai più difficile e dubbio. A occhio e croce, mi hanno detto che, complessivamente, gli interessati potranno essere un 500, ma ritengo che la cifra sia eccessiva.

In questi limiti, la preoccupazione maggiore che abbiamo avuta presente è stata quella di stabilire una documentazione sicura ad evitare, come purtroppo sovente accade, che attraverso questa norma di legge, anziché ristabilire una giustizia nei confronti di coloro che per il loro antifascismo furono colpiti dalla faziosità di quel regime, vengano invece a beneficiare del provvedimento coloro che a suo tempo profittarono del fascismo.

CONCETTI. Là dove si dice che i medici e i veterinari i quali possano dimostrare di aver vinto un concorso e poi non sono stati nominati per ragioni politiche hanno diritto ad essere reintegrati, la dizione, mi pare, potrebbe far sorgere un dubbio. Noi tutti sappiamo che in un concorso viene prima dichiarato l'esito e poi si fa seguire la nomina. E coloro che non hanno potuto partecipare al concorso perché non avevano i requisiti politici? Per costoro come si può provvedere? Bisognerebbe estendere la norma dell'articolo 4 a tutti, non soltanto alla categoria dei medici e a quella dei veterinai.

Come poi è ipotizzabile la situazione di coloro cui si riferisce l'articolo 1, di quelli cioè che possano dimostrare di aver vinto un concorso? E se vi sono di quelli che non hanno potuto partecipare al concorso perché non avevano la tessera fascista, si possono ora dichiarare vincitori anche essi? Io ritengo che il fatto stesso di aver partecipato al concorso presume il requisito della legittimazione politica per la partecipazione al concorso medesimo, e quindi sono del parere che non possano esistere casi di vincitori

poi non nominati. L'ingiustizia può essere stata compiuta solo escludendo dal concorso.

SANSONE. L'osservazione del collega Concetti è esatta. Ma potrei esibire un documento relativo agli ospedali riuniti di Napoli che si riferisce ad un dottore ammesso al concorso. Agli ospedali riuniti di Napoli questo medico esibì a suo tempo il certificato di buona condotta, ma, dopo vinto il concorso, fu condannato al confino e fu dichiarato decaduto. Vi posso, come ho detto, esibire il documento.

L'ipotesi dunque è possibile e si potè determinare particolarmente nei primi periodi del fascismo, prima che il regime si consolidasse, giacché prima si facevano i concorsi e poi, quando le deliberazioni relative ai concorsi stessi subivano il vaglio della tutela amministrativa, e gli incartamenti andavano in prefettura, si chiedevano i documenti relativi ai requisiti politici. Molti, allora, che avevano vinto venivano esclusi.

COPPA EZIO. Vorrei precisare un concetto. Il collega Sansone ha dimenticato un particolare, che cioè coloro i quali già erano in servizio nell'ambito di una certa amministrazione erano dispensati dal presentare alcuni documenti di rito. Gli assistenti, ad esempio, che facevano il concorso per primario erano dispensati dal presentare i documenti; ma, quando si arrivava poi alla nomina, i nodi venivano al pettine e la nomina veniva cassata. Questo esattamente fu il caso del medico di Napoli riferito or ora dal collega.

CORNIA. Vorrei chiedere all'onorevole relatore chi è che deve giudicare della validità dei titoli che gli interessati presenteranno per avvalersi di questa legge. Bisognerà anzitutto che coloro cui sarà demandato questo compito accertino se veramente l'esclusione fu a suo tempo dettata da ragioni politiche e non, per esempio, da motivi professionali, ossia perché l'aspirante era un cattivo professionista.

Se dovesse essere la stessa amministrazione ospedaliera a dare questo giudizio, molto valore evidentemente sarebbe tolto a questa legge.

BARTOLE. Sono favorevole alla proposta di legge, però mi preoccupa il nuovo testo proposto dal collega Zaccagnini, tanto più che mentre l'onorevole Zaccagnini estende opportunamente la legge ai veterinari e parla di circa 500 unità, i colleghi Sansone e Coppa dicono che non si arriva alle 200 unità. D'altra parte, il legislatore, considerando casi analoghi (cioè: perseguitati per ragioni razziali, perseguitati per ragioni politiche e soggetti ad azione penale da parte del tribunale speciale, profughi da territori ceduti e passati ad altra sovranità), trovandosi di fronte a due strade, ha scelto sempre quella di bandire dei concorsi *ad hoc* anziché creare situazioni di privilegio nell'ambito della provincia nella quale queste persone vivono. Credo che faremmo opera saggia continuando a seguire tale via.

REPOSSI. O intendiamo con questa legge compiere un atto riparatore, o la questione si sposta. Ci troviamo di fronte a persone che avevano dei diritti che furono lesi dal regime fascista. Con questa legge intendiamo riparare il danno. Quindi, la questione dei concorsi rientra in tutt'altro ambito. Questa gente ha già un diritto quesito e, quindi, se questa legge deve essere riparatrice, deve essere completa la riparazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Pur riconoscendo che questa legge è un atto riparatore, ci preoccupiamo della perplessità del relatore (condivisa da noi) per le condizioni degli ospedali in cui questa gente dovrebbe essere tenuta in soprannumero. Il Ministero dell'interno dovrebbe, infatti, conguagliare il *deficit* finanziario. Comprendo però che l'unica via di uscita sarebbe questa e non quella di un concorso speciale.

Mi preoccupa piuttosto un'altra deficienza che mi pare di notare nell'articolo 3 (che prima era articolo 2) dove si parla dei limiti di età prorogati di tanti anni quanti furono gli anni decorsi dal primo concorso al quale si presume che il candidato non potè partecipare. Ora, nell'articolo 4 delle norme transitorie per i concorsi, il limite di età è protratto illimitatamente, ed anche recentemente il Consiglio di Stato ha sentenziato che tale norma non può considerarsi decaduta. Quindi, non c'è bisogno di porre un limite e, pertanto, proporrei la seguente dizione in sostituzione del vostro articolo 3: « Nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale sanitario laureato, presso gli enti locali, e per il quale non sia già scaduto il termine per la presentazione delle domande, il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi stessi è elevato, per coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto, non poterono prendere parte a precedenti concorsi per comportamento contrario al regime fascista, di tanti anni quanti furono gli anni decorsi dal primo concorso a cui dimostrino di non aver potuto partecipare

e fino al 15 novembre 1944, data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale. Questo è comulabile con ogni altra elevazione prevista dalle note del bando ».

SANSONE. Il concetto e lo spirito sono identici, ma espressi con altre parole. Mi rimetto quindi al relatore.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei solo rispondere all'onorevole Cornia, assicurandolo che il vaglio delle diverse situazioni personali è commesso ad una commissione di carattere provinciale, presieduta da un magistrato di corte d'appello. Per quanto a me consta, il vaglio è sempre molto severo e attento, appunto per evitare i pericoli cui ha accennato l'onorevole relatore. Credo che questa struttura, che è stata molto attiva ed efficiente negli anni dal 1944 in poi, sia tuttora in piedi e che ci si avvalga quindi senz'altro di questi collegi giudicanti.

ZACCAGNINI, *Relatore.* Poiché all'onorevole Cornia ha risposto l'onorevole Sottosegretario, rimane l'osservazione dell'onorevole Bartole, il quale ha citato il caso dei concorsi della pubblica istruzione.

Qui la questione è diversa per questo fatto: il danno dell'allontanamento dall'ospedale o da una clinica è superiore a quello che può aver subito l'insegnante per l'allontanamento dalla scuola, perché, mentre il professore allontanato dalla scuola può eventualmente aumentare la sua cultura, il medico allontanato dall'ospedale è privato dello strumento principale per potersi formare una attezzatura sufficiente che gli consenta di presentarsi ai concorsi.

Ecco perché si chiede che sia data la facoltà restando in soprannumero.

BARTOLE. Mi preoccupo delle condotte mediche e veterinarie, non degli ospedali, e soprattutto delle piccole condotte mediche dove già un solo medico stenta a vivere. Immaginiamo se introduciamo un altro medico.

ZACCAGNINI, *Relatore.* Per poter ridare non dico tutto ciò che è stato tolto, ma la possibilità di ricostruire ciò che è stato tolto, è necessario rimettere in ospedale questi sanitari, in modo che possano rifarsi una attrezzatura necessaria per poter partecipare ai concorsi.

I medici condotti allontanati si sono avvalsi del decreto del 1944 e quindi sono stati reintegrati. L'attuale proposta di legge riguarda gli aiuti e gli assistenti ospedalieri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

CAPUA. Io chiedo un rinvio per poter esaminare il testo degli articoli, del tutto nuovi, che il relatore ci ha oggi presentati.

La questione è questa: un sanitario è stato espulso dall'ospedale in veste di aiuto. Nel 1945 è stato riassunto. Dal 1945 al 1953 presta servizio ancora come aiuto. Partecipa al concorso di primario. Viene bocciato. Siccome vi è il concorso per aiuto, ha diritto di essere assunto come aiuto per altri 7-8 anni.

SANSONE. Lei fa un'ipotesi che non esiste. Con l'articolo 2 diciamo: i sanitari che si trovano negli ospedali vanno riconfermati nel posto e grado che detengono. Se il sanitario è anziano, non può competere nel concorso con il giovane. Siccome sarebbe bocciato, noi diciamo che deve restare.

CAPUA. Comunque, poiché il testo è completamente nuovo, io chiedo un rinvio per poterlo approfondire.

PRESIDENTE. Devo ricordare all'onorevole Capua che nella precedente seduta, quando venne in discussione questa proposta di legge, tutti ne approvammo lo spirito informatore. Trovammo però che era necessario fare alcune precisazioni ed eventuali modifiche per renderla accettabile sotto ogni punto di vista, soprattutto giuridico. Incaricammo pertanto di queste modifiche un comitato ristretto. Ella, onorevole Capua, fu chiamato a far parte di questo comitato e, se avesse partecipato alla sue riunioni, avrebbe potuto approfondire l'argomento nel modo più completo. Non vi ha partecipato ed allora mi lasci dire che ora non ha alcun diritto di chiedere un rinvio. Ella poteva farsi parte diligente perché sapeva che saremmo giunti oggi, venerdì, alla votazione.

CAPUA. Ieri, per tutto il pomeriggio, sono stato alla Camera impegnato in altro lavoro non meno importante. Ciò non di meno, anche se ieri sera avessi avuto nozione di questo testo completamente nuovo, avrei oggi tutto il diritto di disporre di 24 ore di tempo per valutarlo.

PRESIDENTE. Tutti hanno questo diritto, e a maggior ragione dovrebbero invocarlo coloro che non fanno parte del comitato ristretto. Non possiamo d'altra parte dire che questa sia legge definitiva, perché deve andare ancora al Senato. Si tratta solo di affermare dal punto di vista morale, e tradurre in forma giuridica, il diritto di questa categoria di persone. Su questo siamo tutti d'accordo.

CAPUA. Ma se colui che è oggetto della legge ha prestato servizio per 8 anni (come in pratica è avvenuto in tanti casi), non appena si faranno i concorsi avrà diritto a continuare

il suo servizio per tanti anni per quanti ne è stato escluso. E allora, chi per motivi razziali non ha fatto servizio per tre anni e nel 1945 è stato riassunto ed ha ora 8 anni di servizio, facendosi i concorsi ha ancora per altri 3 anni il diritto di continuare il servizio. Coloro che invece non sono stati assunti in servizio nel 1945 hanno ora il diritto di essere riassunti. Questo va bene; ciò che non va è che l'articolo 2, invece, stabilisce che, quand'anche costoro fossero già da 8 o 9 anni in servizio, ora che si faranno i concorsi avranno ancora diritto, oltre gli 8 anni di servizio, di poter continuare a prestare servizio per tanti anni per quanti sono stati fuori dell'amministrazione.

SANSONE. Ma non tolgono il posto a nessuno. Non si dà loro il diritto di togliere il posto agli altri! Perché volete affamarli?

CAPUA. Ripeto che ieri non ho potuto partecipare alla riunione del comitato ristretto perché per tutto il pomeriggio la Commissione d'indagine sul caso Tesauro mi ha tenuto impegnato.

Ho testé illustrata una delle tante mie preoccupazioni ed insisto nel chiedere un rinvio.

PRESIDENTE. L'onorevole Capua poteva benissimo farsi sostituire nel comitato ristretto, e far pervenire a questo le sue preoccupazioni. Egli sapeva che nella precedente seduta si era demandato a questo comitato il compito della formulazione di un nuovo testo, che oggi, senza altri indugi, avremmo dovuto votare. La sua assenza dal comitato ristretto, qualunque plausible ragione egli adduca, non può modificare quanto la Commissione ha stabilito.

Passiamo, perciò, all'esame degli articoli del testo di cui il relatore ha già dato lettura:

ART. 1.

« La riammissione dei medici e veterinari dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9, e la ricostruzione della loro carriera a mente della legge 19 ottobre 1944, n. 301, è ammessa anche nei casi in cui il sanitario vincitore di un concorso possa dimostrare che fu dichiarato decaduto dallo stesso e non fu nominato nel posto esclusivamente per cattiva condotta politica o comportamento contrario al regime fascista. La domanda di riammissione in servizio dovrà essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Tale riassunzione dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda di cui al comma precedente ».

CAPUA. Dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« I medici e veterinari assunti in servizio in virtù dell'articolo precedente o che si trovino già riassunti per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 6 gennaio 1944, n. 9, o comunque perché furono allontanati dal servizio per comportamento contrario al regime fascista vanno riconfermati nel posto e nel grado che attualmente detengono a far tempo dal giorno della nomina dei vincitori dei concorsi per i posti della categoria cui appartengono e per un tempo pari a quello intercorso dall'allontanamento dal servizio o dalla decadenza dal concorso, alla riassunzione, salvo che nel frattempo non raggiungano i limiti dei 65 anni di età.

Tali sanitari ove i posti di ruolo fossero già stati messi a concorso o comunque siano occupati da altri, saranno tenuti in soprannumero.

Ove fosse intercorso provvedimento di licenziamento per far posto ai vincitori dei nuovi concorsi, gli interessati saranno riassunti in servizio su loro domanda ».

BARTOLE, Dichiaro di votare contro.

SABATINI. Anch'io voterò contro.

CAPUA. Dichiaro anch'io di votare contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Per i concorsi per medici o veterinari presso gli enti locali, banditi dopo la promulgazione della presente legge e per quelli banditi ma non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i limiti di età per i perseguitati politici dal fascismo sono prolungati di tanti anni quanti furono gli anni decorsi dalla data del bando del concorso al quale il candidato può attestare con dichiarazione dell'amministrazione che bandì il concorso, di non aver potuto partecipare, sino alla data di pubblicazione della legge 19 ottobre 1944, n. 301 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

« I sanitari, medici o veterinari, che per essere stati licenziati od esonerati dal servizio, o dichiarati decaduti da concorsi espletati e vinti, e di conseguenza non nominati nel posto o non riconfermati nello stesso per cattiva condotta politica o per comportamento contrario al regime fascista, non potettero iscriversi facoltativamente alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari di cui all'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ove siano attualmente iscritti a detta Cassa, o vi si iscrivono nei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno chiedere la retrodatazione della iscrizione all'1 gennaio 1938 se il licenziamento, l'esonero o la decadenza dal concorso vinto, con conseguente mancata nomina nel posto, per motivi politici è anteriore a tale data, e dall'epoca in cui si verificò l'evento se esso è posteriore a tale data.

Per i servizi ammessi al riscatto e resi prima del provvedimento di licenziamento, esonero, decadenza dal concorso e mancata nomina nel posto, la domanda di riscatto si considera fatta all'epoca in cui fu preso il provvedimento se questo fu posteriore all'1 gennaio 1938 e dalla data 1° gennaio 1938 se anteriore ad esso.

Qualora la Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari avesse provveduto a sistemare in modo diverso la posizione assicurativa ai sanitari di cui al comma 1° del presente articolo, su richiesta degli interessati dovrà farsi luogo alla applicazione del presente articolo.

Le domande di retrodatazione della iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari e quelle dei riscati debbono essere fatte dagli interessati non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« In caso di morte del medico o veterinario cui sia applicabile la presente legge, la vedova, sempre che coesistano le altre condizioni volute dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ha diritto alla pensione qualunque era l'età del sanitario all'atto del matrimonio e anche se il matrimonio avvenne dopo la cessazione del rapporto di impiego o durante il godimento della pensione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

CAPUA. Io non so se questa sia l'ultima riunione della Commissione. Comunque, protesto per il modo con il quale è stata condotta la discussione di questo provvedimento di legge. Farò le mie rimostranze presso la Presidenza, alla quale annuncerò le mie dimissioni da membro della Commissione.

PRESIDENTE. Io debbo invece dichiarare che cinque anni di esperienza hanno dimostrato che, ogni volta che si è discusso di questioni sanitarie, non si è mai riusciti a trovare l'accordo. Proporrò alla Presidenza che le questioni dei medici e della sanità pubblica alla Camera, come avviene al Senato, siano discusse da una apposita Commissione.

Per quanto poi riguarda questo provvedimento, credo di poter affermare con tranquilla coscienza che la discussione, e nella procedura e nella sostanza, è stata condotta senza alcuna stortura.

L'onorevole Capua, comunque, potrà regolarsi come meglio crede.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni e proposte di legge:

SANSONE e COPPA: « Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo ». (2933):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 25
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

SULLO: « Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 ». (3201):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Riordinamento del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ». (3154):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 29
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

FEDERICI AGAMBEN MARIA, DI VITTORIO e SANTI, MORO GEROLAMO LINO, SABATINI, CARCATERRA, LOMBARDINI, PASTORE ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (150, 303, 592, 1693, 1702, 1706, 1815):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi ». (3202):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione avprova*).

« Proroga del decreto-legge luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, concernente l'assunzione obbligatoria dei reduci, organi e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private ». (3208):

Presenti e votanti. 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Belloni, Biasutti, Cappugi, Cavallotti, Colleoni, Concetti, Coppa Ezio, Cornia, Diecidue, Fassina, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Lenza, Lizzadri, Lombardi Carlo, Maglietta, Marazzina, Mastino del Rio, Morelli, Natali Lorenzo, Pollastrini, Rapelli, Repossi, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Sullo e Zaccagnini.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI